



# **RIFORMA DEL DESIGN UE: CAMBIAMENTI CHIAVE E IMPLICAZIONI PRATICHE PER I NUOVI DEPOSITI**

8 maggio 2025


ERIKA ANDREOTTI

[andreotti@studiotorta.it](mailto:andreotti@studiotorta.it)

# LA LEGISLAZIONE UE IN MATERIA DI DESIGN



La Direttiva 98/71  
Regolamento 6/2002 (RDMC)



La Direttiva 2024/2823  
Regolamento 2024/2822 (RDUE)

Valutazione di impatto effettuata nel 2020-21 con le seguenti conclusioni:

- La legislazione **funziona complessivamente bene** ed è ancora adatta allo scopo
- I fondamenti e i principi di base hanno **resistito alla prova del tempo**
- Necessità di riallineare il quadro attuale con **l'evoluzione delle tecnologie**
- Opportunità per affrontare le **questioni in sospeso**





# LA RIFORMA DEL DESIGN UE

## ROAD MAP DELLA RIFORMA

FASE 1

- **1/5/2025**: entrano in vigore le prime modifiche al Regolamento (CE) n. 6/2002

FASE 2

- **Luglio 2026**: pubblicazione prevista dei chiarimenti sull'applicazione del nuovo Regolamento

FASE 3

- **Dicembre 2027**: data prevista di implementazione della nuova Direttiva (UE) 2024/2823 per uniformare la protezione giuridica dei disegni e modelli in tutti gli Stati membri dell'Unione Europea

## Riforma in materia di disegni e modelli

«Questa revisione legislativa permetterà di modernizzare il sistema di protezione dei disegni e modelli, istituito più di vent'anni fa, adeguandolo all'emergere di nuove tecnologie come la stampante 3D. Inoltre, consentirà di liberalizzare il mercato dei pezzi di ricambio a vantaggio dei consumatori, grazie all'introduzione di una "clausola di riparazione"».

**Dichiarazione di Gilles Lebreton, deputato al Parlamento europeo, capogruppo (ID, FR) dopo la votazione in seduta plenaria**

# DEPOSITO: modalità di deposito



La domanda di registrazione di un disegno o modello dell'Unione europea può essere ottenuta:

i) mediante un deposito diretto presso l'Ufficio EUIPO (articolo 35, RDUE)



ii) mediante un deposito di una registrazione internazionale presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale e che designa l'Unione europea (articolo 106 bis, RDUE).

**WIPO**

Dopo l'01/05/2025 **non sono più ammesse domande depositate attraverso gli uffici nazionali (uffici di proprietà intellettuale degli Stati membri o l'Ufficio del Benelux per la proprietà intellettuale, BOIP).**

-E-FILING ELETTRONICO)	(DEPOSITO
-VIA POSTA	
-DI PERSONA	





# DEPOSITO: requisiti minimi

## Articolo 36 – Requisiti della domanda

1. La domanda di registrazione del disegno o modello dell'UE contiene:

- a) una richiesta di registrazione;
- b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
- c) una rappresentazione sufficientemente chiara del disegno o modello, che permetta di determinare l'oggetto per il quale si chiede la protezione.

4. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di deposito. Se è presentata una richiesta di differimento a norma del paragrafo 3, lettera b), la domanda è soggetta a una soprattassa per il differimento della pubblicazione.



## Articolo 38 - Data di deposito

La data di deposito della domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE è quella in cui la documentazione contenente le informazioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, è depositata dal richiedente presso l'Ufficio, **sempre che il pagamento delle tasse** di deposito di cui all'articolo 36, paragrafo 4, e all'articolo 37, paragrafo 2, avvenga entro un mese dal deposito di tale documentazione.





# DEPOSITO: pagamento tassa deposito

## TERMINE DI 1 MESE NON RISPETTATO:

Se la tassa di deposito non viene pagata entro un mese, l'Ufficio invia una lettera al richiedente invitandolo a **sanare l'irregolarità entro due mesi. Tale termine è improrogabile.**

Se il pagamento viene ricevuto entro questi due mesi, **la data di deposito è la data di ricezione del pagamento.**

## PAGAMENTO NON SUFFICIENTE:

**Se il pagamento non è sufficiente** a coprire tutte le tasse, a meno che il richiedente non abbia chiaramente specificato la finalità del pagamento, quest'ultimo è innanzitutto utilizzato **per coprire le tasse di deposito al fine di garantire una data di deposito.**

In caso di domande multiple, il pagamento è innanzitutto utilizzato per le tasse di deposito nell'ordine numerico dei disegni o modelli.

# DEPOSITO: Il requisito della chiarezza



**RAPPRESENTAZIONE SUFFICIENTEMENTE CHIARA  
PER OTTENERE UNA DATA DI DEPOSITO**

## Articolo 36 – Requisiti della domanda

1. La domanda di registrazione del disegno o modello dell'UE contiene:

- a) una richiesta di registrazione;
- b) indicazioni che permettano di identificare il richiedente;
- c) una rappresentazione sufficientemente chiara del disegno o modello, che permetta di determinare l'oggetto per il quale si chiede la protezione.

FASE 2





# DEPOSITO: Il requisito della chiarezza

## GUIDELINES EUIPO (edizione Riforma Legislativa I)\*

Sono protette le **caratteristiche dell'aspetto** di un disegno o modello dell'UE registrato **che sono visibilmente illustrate** nella domanda di registrazione (articolo 18 *bis* , RDUE).

La rappresentazione consiste in una **riproduzione grafica e/o fotografica** del disegno o modello in bianco e nero o a colori.

Il disegno o modello dev'essere riprodotto su **fondo neutro** e **non dev'essere ritoccato** con inchiostro o liquido correttore.

La riproduzione dev'essere di **qualità tale** che sia **possibile distinguere chiaramente tutti i dettagli dell'oggetto** per il quale si richiede la protezione nonché **ridurre o ingrandire ogni prospettiva fino a 8 cm per 16 cm**.

\*<https://guidelines.euipo.europa.eu/2231436/2316883/direttive-di-disegni-e-modelli/3-3-----3-4-rappresentazione-riproducibile-sufficientemente-chiara-del-disegno-o-modello>



# DEPOSITO: Il requisito della chiarezza



- Viste non coerenti?

Attenzione anche al limite dei 50 design! (v. 7.2.3.2 Guidelines)

- Sfondo non neutro?

- Qualità non sufficiente?

Guidelines 5.6: In linea di principio, la **riproduzione non può essere modificata dopo il deposito della domanda.**

In particolare, le prospettive inizialmente depositate **non possono essere sostituite con altre di qualità migliore.** Le riproduzioni esaminate e pubblicate sono quelle fornite dal richiedente nella domanda originale.



# Però...



## Art. 47 bis EUDR - Ritiro e modifica della domanda

- *2. Il richiedente può in qualsiasi momento modificare, in relazione a **dettagli irrilevanti**, la rappresentazione del disegno o modello dell'UE di cui ha depositato la domanda.*

## Articolo 50 sexies EUDR - Modifiche

1. *Nessuna modifica della rappresentazione del disegno o modello dell'UE registrato è ammessa nel registro durante il periodo di registrazione né all'atto del suo rinnovo, salvo in relazione **a dettagli irrilevanti**.*

...

4. *La pubblicazione della registrazione della modifica contiene una rappresentazione del disegno o modello dell'UE registrato, come modificato.*


DETTAGLI IRRILEVANTI?

# DEPOSITO: requisiti aggiuntivi sulla rappresentazione




La riproduzione può comprendere fino a **sette prospettive** diverse del disegno o modello.

Se sono presentate più di sette prospettive, l'Ufficio non tiene conto delle prospettive in eccesso, ai fini della registrazione e della pubblicazione.



EUD 008306955-0002 (APPLE) – 03.12.2020






## OGGETTO DELLA PROTEZIONE

Sono protette le caratteristiche dell'aspetto di un disegno o modello dell'UE registrato che **sono visibilmente illustrate nella domanda di registrazione**



RCD 002646448-0002 – Classe 12.05 - Ascensori



RCD 015076754-0001 – Classe 26.06 - Luci di arresto per automobili

# OGGETTO DELLA PROTEZIONE



DM/228883 - 21/04/2023



# VISIBILITÀ TEMPORANEA/DEMATERIALIZZAZIONE




Source: <https://dribbble.com/shots/7270359-Castle-on-the-mobile-phone>



Source:  
[www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct\\_35/sct\\_35\\_6\\_rev\\_2.pdf](http://www.wipo.int/edocs/mdocs/sct/en/sct_35/sct_35_6_rev_2.pdf)



# VISIBILITÀ TEMPORANEA/DEMATERIALIZAZIONE



EUD 002376806-0001 - Classe 32.00 – Motivi per superfici




EUD 005282019-0019 - Classe 10.01 – Orologi digitali

# VISIBILITÀ



POSSIBILITÀ DI  
PROTEGGERE EFFETTI  
VISIBILI  
TEMPORANEAMENTE



REQUISITO DELLA  
VISIBILITÀ DEL PRODOTTO  
COMPLESSO

CONSIDERANDO 13 DEL REGOLAMENTO (UE) 2024/2822 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2024

A parte il fatto di essere visibilmente illustrate in una domanda di registrazione di un disegno o modello dell'UE, le caratteristiche del disegno o modello di un prodotto non devono necessariamente essere visibili in un momento particolare o in una situazione d'uso particolare per beneficiare della protezione dei disegni e modelli.

Si applica un'eccezione a tale principio per quanto riguarda la protezione dei disegni e modelli delle componenti di un prodotto complesso che devono rimanere visibili durante l'utilizzazione normale di tale prodotto.



# LA DEFINIZIONE DI PRODOTTO COMPLESSO



**PRODOTTO COMPLESSO:** un prodotto costituito da **più componenti** che possono essere sostituite consentendo **lo smontaggio e un nuovo montaggio del prodotto**

**COMPONENTE**



deve poter essere **smontato** e **rimontato**

# COMPONENTI DI PRODOTTI COMPLESSI



Il disegno o modello applicato ad un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce una **componente di un prodotto complesso** è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto se:


- la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane **visibile** durante la **normale utilizzazione** di quest'ultimo, e
- le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.

**COMPONENTE** ➡ deve essere **visibile** durante il **normale uso**


Limite 50 modelli

**Eliminato il requisito di appartenenza alla stessa CLASSE DI LOCARNO per i design di una stessa domanda**

VETTURA E CERCHIONI – CLASSE



SEDILI – CLASSE 6



FARI – CLASSE 26





# LA «nuova» DEFINIZIONE DI PRODOTTO

## PRECEDENTE FORMULAZIONE

«Prodotto»: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, comprese tra l'altro:  
le **componenti** destinate ad essere assemblate per formare un **prodotto complesso**,  
gli imballaggi,  
le presentazioni,  
i simboli grafici e  
caratteri tipografici,  
esclusi i programmi per elaboratori

## NUOVA FORMULAZIONE

«Prodotto»: qualsiasi oggetto industriale o artigianale, diverso dai programmi per elaboratori, indipendentemente dal fatto che sia incorporato in un oggetto fisico o sia reso in forma **non fisica**, compresi:

- a) gli imballaggi, gli assortimenti di articoli, **la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno** e le **componenti** destinate ad essere assemblate per formare un **prodotto complesso**;
- b) le opere o i simboli grafici, i loghi, i motivi decorativi per superfici, i caratteri tipografici e le **interfacce grafiche utente**

# DEPOSITO MULTIPLIO: un test

La nuova definizione di «prodotto» ex [Art. 3 EUDR](#) include qualsiasi oggetto incorporato in oggetto fisico o reso in forma non fisica.

Ipotesi: prodotto fisico e prodotto reso graficamente in forma non fisica.

Automobile / GUI / giocattolo

Indication of product	Locarno Classification	
Cars	12	08
Computer graphical interfaces	14	04
Toy cars	21	01

La rappresentazione (spesso 3D) può essere interpretata come una GUI?

Casco protettivo / GUI /giocattolo

Indication of product	Locarno Classification	
Helmets	02	03
Computer graphical interfaces	14	04
Toys	21	01

- 1- Automobile /giocattolo
- 2- Casco/giocattolo
- 3- GUI (ma rappresentata correttamente!)

# DEPOSITO MULTIPLIO: un test



La nuova definizione di «prodotto» ex [Art. 3 EUDR](#) include la disposizione nello spazio di oggetti volti a creare un ambiente interno o esterno.

Ipotesi: layout di ambiente / layout reso graficamente in forma non fisica / arredamento



Classe: 32.02 - indicazione di prodotto: disposizione di spazi interni ed esterni

Classe: 14.04 - indicazione di prodotto interfaccia grafica

Classe: 06 - indicazione di prodotto: 03 tavoli/ 01 sedie/ 06 pareti divisorie- parti di mobili

Classe: 26.02 - indicazione di prodotto: lampade

-GUI HA LO STESSO PROBLEMA DI PRIMA  
-CHE EFFETTO AVREBBE SULLA TUTELA L'INDICAZIONE DI  
UNA PARTE DEL LAYOUT?

EUD 015006467-0001, Classe: 32.02

**Guidelines 6.1.6** se l'indicazione dei prodotti contiene più di cinque prodotti, l'esaminatore suggerisce al richiedente di **limitare ad un massimo di cinque il numero di prodotti**



# DEPOSITO MULTIPLO : MODIFICHE ALLE TASSE

Fee structure	Registration fee per design	Publication fee per design	Optional deferment fee per design	
1st design	€230	€120	€40	€350
2nd to 10th design	€115	€60	€20	€125
From the 11th design onwards	€50	€30	€10	
			€20	

- Diminuite le tasse per i primi 10 design (da € 175 a € 125)
- Aumentate le tasse per i design dal 11° in poi (da € 80 a € 125)



# DEPOSITO MULTIPLO : MODIFICHE ALLE TASSE

## TASSE DEPOSITO PRIMA DELLA RIFORMA

TASSE PER 12 DESIGN: €  
**2.625**

TASSE PER 20 DESIGN: €  
**2.725**

TASSE PER 50 DESIGN: €  
**5.125**

1 maggio 2025

## TASSE DEPOSITO DOPO LA RIFORMA

TASSE PER 12 DESIGN: €  
**1.725**

**RISPARMIO: € 900**

TASSE PER 20 DESIGN: € **2.725**

**RISPARMIO : € 0**

TASSE PER 50 DESIGN: € **6.475**

**AUMENTO: € 1350**




# Differimento pubblicazione



- Tassa di differimento va pagata al deposito indicando un periodo di differimento
- Se non voglio che venga pubblicato il design al termine del periodo di differimento mesi devo mandare comunicazione 3 mesi prima della scadenza del periodo di differimento.

Tasse di differimento (quando è richiesto il differimento della pubblicazione)

Disegno o modello singolo o primo disegno o modello con differimento della pubblicazione in una domanda multipla	40 EUR
Tassa aggiuntiva per il differimento della pubblicazione per ciascun disegno o modello aggiuntivo incluso in una domanda multipla e soggetto a differimento della pubblicazione	20 EUR per disegno o modello



# ANNO DI GRAZIA



Non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o il modello divulgato, identico o **simile nella sua impressione generale al disegno o modello** ~~quello~~ per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello ~~comunitario~~ dell'UE registrato, sia stato divulgato al pubblico:

- a) **dall'autore** o dal suo avente diritto oppure da terzi in base a informazioni fornite o ad atti compiuti dall'autore o dal suo avente diritto, e
- b) nei **dodici mesi** precedenti la data di deposito della domanda di registrazione ovvero, quando si rivendichi una priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

divulgazione

deposito

12 mesi



Sentenza **Corte di Giustizia**  
**UE** per il caso T-66/24  
Lidl Vertriebs GmbH & Co. KG  
/ Liquidleds Lighting Corp

# ANNO DI GRAZIA



LA DIVULGAZIONE ANTERIORE NON CONFERISCE UN DIRITTO DI PRIORITÀ


Concorrente



divulgazione

deposito

12 mesi



Non valido  
perché hanno  
la stessa  
impressione  
generale!



# STRATEGIA DI TUTELA EFFICACE ?



- Sfruttare le opportunità del design dell'UE multiplo - per ciascun prodotto da tutelare:
  - un design sull'intero prodotto (anche reso in forma non fisica)
  - uno o più design su parti significative/nuove o su elementi di stile del prodotto (ad es. elementi di stile che si prevede di utilizzare in futuro anche su altri prodotti)
  - uno o più design su componenti visibili importanti del prodotto (se complesso)
  - ove possibile, un design sui nuovi contenuti digitali come permesso dall'UE
- Definire la strategia di protezione del proprio prodotto in paesi extra-UE preliminarmente al primo deposito del design dell'UE in modo tale da inserire/modificare i design definiti al primo punto considerando i requisiti previsti dalle normative dei paesi prescelti



*I testi e le immagini contenuti nella presentazione sono coperti da diritto d'autore e sono ad uso esclusivo dei soggetti registrati / accreditati, per scopi formativi e didattici. Non è pertanto consentita la trasmissione a terzi, la divulgazione o diffusione con qualunque mezzo – salvo espressa autorizzazione di Studio Torta – nonché l'utilizzo commerciale di qualsiasi natura.*

# STUDIO TORTA

Patents | Trademarks | Designs

TORINO | MILANO | ROMA | BOLOGNA | TREVISO | RIMINI | NAPOLI

[www.studiotorta.com](http://www.studiotorta.com)

FOLLOW US

